



Ordine degli
Avvocati di Pavia

SPORTELLO PER IL CITTADINO
DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA
REGOLAMENTO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

visto l' art. 30, (Sportello per il Cittadino), L. 247/12;

visto ed integralmente richiamato il Regolamento CNF n. 2 del 19.4.2013 (Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino);

vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia datata 11.11.2013, istitutiva dello Sportello per il Cittadino presso l'Ordine di Pavia

ADOPTA

Il seguente regolamento dello sportello del cittadino presso l'Ordine degli Avvocati di Pavia:

1) **OGGETTO**

E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pavia lo Sportello per il cittadino.

Lo sportello ha, esclusivamente, il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza, di elaborazione di parere circa fattispecie concrete e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.

Quanto alla specificazione dell'oggetto dei servizi di orientamento e informazione si intendono integralmente richiamati gli artt. 2 e 3 Reg. CNF 19/04/2013.

L'informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale.

2) **ACCESSO AL SERVIZIO**

1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.



Ordine degli
Avvocati di Pavia

3. Lo sportello sarà aperto, almeno un giorno alla settimana, negli orari che saranno indicati e pubblicati mediante affissione nella bacheca dell'Ordine degli Avvocati di Pavia e inserzione sul sito web dell'Ordine stesso.

Il servizio sarà sospeso dall' 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e presentare apposita domanda di accesso nella quale, oltre alle generalità dell'utente, dovrà essere indicato l'ambito relativo alla informazione e all'orientamento, oggetto della richiesta.

5. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato

6. Il Consiglio dell'Ordine inserirà in apposito registro, al fine di poter verificare il rispetto delle disposizioni relative al divieto di assumere incarichi, di cui al successivo art. 4, lett. b) del presente regolamento, i nominativi degli utenti dello sportello nonché del legale che ha fornito le informazioni oltreché, in sintesi ed ai medesimi fini, le questioni poste. A tal fine l'avvocato che ha fornito il servizio, al termine della prestazione, dovrà consegnare agli Uffici della Segreteria apposita scheda da cui risultino le generalità dell'utente a cui è stato fornito il servizio, il proprio nominativo, nonché la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività prestata.

3) ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLO SPORTELLO

Il Consiglio dell'Ordine tiene un elenco, aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, degli avvocati disponibili a rendere il servizio di sportello.

Il servizio di sportello è reso dal professionista gratuitamente senza alcun onere, né a carico dell'utente né a carico dell'Ordine.

Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati del Foro di Pavia che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.



Ordine degli
Avvocati di Pavia

La domanda per l'inserimento nell'elenco, nella quale l'avvocato dovrà specificare la materia sulla quale è disponibile a prestare la attività di sportello, dovrà pervenire alla segreteria dell'ordine entro il 30 novembre di ogni anno. Nello stesso termine si dovrà far pervenire domanda di cancellazione.

Per l'anno 2013 il termine è fissato al 10/12/2013

Il calendario con i turni di presenza allo sportello verrà redatto dal Consiglio con criteri che garantiscano la rotazione di tutti gli iscritti in elenco e verrà comunicato agli iscritti all'elenco ogni semestre.

Per l'anno 2013 si predisporrà un calendario sperimentale per il periodo compreso tra il 15 dicembre e il 31 gennaio 2014

4) DIVIETI ED INCOMPATIBILITA'

All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:

- a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
- b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.
- c) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazioni in sede di sportello per il periodo di 1 anno

I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, le generalità degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa, così come previsto al precedente art. 2 comma 6 del presente Regolamento.



Ordine degli
Avvocati di Pavia

5) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Fatta salva la valutazione sotto il profilo deontologico e disciplinare delle condotte che violano il presente regolamento, comporta l'esclusione dall'elenco:

- a)* la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
- b)* il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
- c)* il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 3
- d)* la violazione dei divieti di cui all'art. 4.

6) ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, www.ordineavvocatipavia.it

Pavia, 11 Novembre 2013